



*Direzione Agricoltura e Cibo*

*Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca  
fauna@cert.regione.piemonte.it*

*Data e Protocollo sono riportati nella Segnatura.xml*

ATC e CA

Province e Città Metropolitana

Corpo Forestale dello Stato

**LORO SEDI**

Oggetto: **Prova periodica di tiro per i cacciatori prevista dall'art. 12 comma 6 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.**

Sono pervenuti al Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca numerosi quesiti in ordine all'interpretazione dell'articolo 12 comma 6 della legge regionale 5/2018 ed, in particolare, se tale norma, là dove prevede che “Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, **al momento della consegna del tesserino regionale**, di attestato di partecipazione a prova di tiro...”, debba essere interpretata nel senso che il possesso del medesimo tesserino sia condizione necessaria per poter esercitare l'attività venatoria in selezione negli ATC e/o CA con conseguente esclusione di quei cacciatori che, avendo deciso di esercitare l'attività venatoria in selezione dopo la consegna del medesimo tesserino, consegnano solo successivamente il relativo attestato.

Premesso che, come noto, l'interpretazione autentica di una norma di legge spetta esclusivamente al soggetto che l'ha emanata e non certo a questo Settore, pur tuttavia, sulla base di una lettura coordinata delle disposizioni vigenti e sentita sul punto anche l'Avvocatura regionale, si formulano le seguenti osservazioni.

La DGR n. 130-9037 del 16.05.2019 “Indicazioni operative sulla prova periodica di tiro per i cacciatori, richiamata dall'articolo 12 comma 6) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) prevede che (art. 1) “la prova periodica della precisione di tiro per cacciatori mira ad assicurare un esercizio venatorio conforme alle esigenze di sicurezza e di protezione degli animali” e che la medesima prova “è predisposta per certificare una sessione di



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca  
[fauna@cert.regione.piemonte.it](mailto:fauna@cert.regione.piemonte.it)

prova di tiro con l'arma utilizzata per l'attività venatoria; a tal fine l'attestato di tiro deve riportare la marca, il calibro e la matricola dell'arma utilizzata nella prova" (così articolo 3 DGR citata).

Ora il ricordato art. 12 comma 6 richiede, come detto, che ai fini dell'esercizio della caccia di selezione il cacciatore, **al momento della consegna del tesserino regionale**, possieda l'attestato di partecipazione alla prova di tiro.

Di regola, infatti, il cacciatore, all'atto del ritiro del tesserino venatorio regionale ha già deciso se effettuare o meno la caccia di selezione per l'anno venatorio in corso e, in caso affermativo, consegna agli organismi di gestione della caccia, insieme agli altri documenti necessari per il ritiro del tesserino venatorio regionale (il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del pagamento delle relative tasse), anche l'attestato che comprova il superamento della prova di tiro.

Ciò non esclude peraltro che la scelta di effettuare la caccia di selezione possa intervenire anche successivamente alla consegna del tesserino, a stagione venatoria iniziata. Come infatti noto, lo stesso articolo 12 della legge regionale 5/18 ("Ammissione dei cacciatori negli ATC e CA e partecipazione finanziaria"), include tra i cacciatori "ammissibili", (anche) quelli che hanno già effettuato ulteriori ammissioni, i cacciatori temporanei, stagionali, residenti in altre regioni e all'estero che, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii.) possono quindi partecipare alla caccia di selezione anche successivamente al ritiro del tesserino regionale nel proprio ATC o CA di residenza venatoria, salvo naturalmente l'obbligo della previa presentazione dell'attestato di tiro agli organismi di gestione degli ATC e CA.

Pertanto, in questi casi previsti dalla legge, la presentazione dell'attestato avviene successivamente al rilascio del tesserino venatorio da parte dell'ATC o CA di residenza.

Una interpretazione meramente testuale del dato normativo renderebbe inoltre inapplicabili le disposizioni della Giunta regionale emanate in data 29 ottobre 2021 con D.G.R. n. 27-4010.

Con la D.G.R. in questione sono stati infatti approvati, a titolo sperimentale *e limitatamente al periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio*, gli indirizzi operativi per la presentazione dei piani numerico-selettivi per il cinghiale anche con l'uso dei cani e la suddivisione territoriale in settori.



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca  
[fauna@cert.regione.piemonte.it](mailto:fauna@cert.regione.piemonte.it)

Come noto, gli indirizzi operativi in questione sono stati dettati dalla necessità di incentivare la caccia di selezione al cinghiale visti i risvolti, anche di pubblica incolumità, cagionati da tale specie, risvolti correlati alla pervasività del suide e alle sue elevate capacità di danno alle attività antropiche, in modo particolare alle coltivazioni agricole, e considerato altresì l'elevato numero di incidenti stradali provocati da tale animale (danni ed incidenti sono notevolmente aumentati nell'anno 2021/2022).

Ora con tale ultima DGR la Giunta regionale, relativamente alla caccia di selezione al cinghiale negli ATC e CA, avalla l'interpretazione sopra fornita dell'art. 12 comma 6, visto che i cacciatori che attueranno i piani numerico selettivi di cui alla citata DGR n. 27-4010 e che quindi si proporranno e sceglieranno tale modalità di caccia, sono già in possesso del tesserino venatorio. Poiché infatti i suddetti cacciatori sono venuti a conoscenza della possibilità di partecipare all'attività di contenimento della specie "straordinaria" di cui alla sopra richiamata DGR a stagione venatoria inoltrata, successivamente quindi al ritiro del tesserino regionale, l'attestato di tiro verrà presentato dopo la (non al momento della) consegna del tesserino regionale.

Ma se ciò è vero, ne deriva che le finalità di cui all'articolo 12 comma 6 della l.r. 5/2018 così come specificate dalla DGR n. 130-9037 del 16.05.2019 si realizzano anche nel caso in cui il cacciatore intenda esercitare la caccia di selezione al cinghiale dopo il ritiro del tesserino regionale. In tal caso, infatti, lo stesso cacciatore dovrà consegnare il tesserino venatorio regionale all'ATC o CA ove intenda esercitare l'attività di caccia di selezione al cinghiale e l'organismo di gestione, previa verifica della validità dell'attestato di prova di tiro, provvederà ad autorizzare il medesimo cacciatore al prelievo selettivo inserendo l'attestato nella procedura informatica dedicata e apponendo il timbro di autorizzazione alla caccia di selezione al cinghiale nel tesserino venatorio regionale che verrà quindi ridato al cacciatore.

Infine si precisa che ai sensi del citato articolo 3 dell'allegato alla DGR n.130-9037 del 16.05.2019 "Indicazioni operative sulla prova periodica di tiro per i cacciatori, richiamata dall'articolo 12 comma 6) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), l'arma utilizzata per l'attività venatoria relativa ai piani numerico-selettivi per il cinghiale anche con l'uso dei cani e la suddivisione territoriale in settori, *limitatamente al periodo*



*Direzione Agricoltura e Cibo*  
*Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca*  
*fauna@cert.regione.piemonte.it*

*compreso tra il 1 ed il 31 gennaio deve corrispondere a quella indicata nell'attestato di tiro, che deve riportare la marca, il calibro e la matricola (così articolo 3 DGR citata).*

Per quanto riguarda l'utilizzo del fucile con canna ad anima liscia, con cartucce di calibro non superiore al dodici, le modalità di svolgimento della prova di tiro sono riconducibili a quanto indicato nell'articolo 4 della DGR n.130-9037 del 16.05.2019.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Paolo CUMINO  
(firmato digitalmente)

Referente: Alberto Cannizzaro

*C.so Stati Uniti, 21*  
*10128 Torino*  
*tel 0114321507*